

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LA  
REALIZZAZIONE DI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI DI ALTO LIVELLO,  
AI SENSI DELLA L.R. 10/2006**

**1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission e istituzione della mediateca regionale), in particolare l'articolo 10, il quale, al comma 1, che la Regione sostenga la realizzazione di Festival cinematografici di alto livello;

**2. OBIETTIVI DEL BANDO**

Il presente bando è finalizzato al sostegno, da parte della Regione Liguria, della realizzazione di festival cinematografici di alto livello già svolti o da svolgersi nel corso dell'anno 2014, su proposta di soggetti privati.

**3. SOGGETTI PROPONENTI**

Possono presentare istanze di contributo soggetti privati operanti nell'ambito della promozione di festival cinematografici.

**4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

a) Le domande devono essere formulate secondo il fac-simile di domanda (Allegato A2 al presente bando), devono riportare in oggetto la dicitura "Richiesta ai sensi del bando per il finanziamento della realizzazione di festival cinematografici di alto livello (ex articolo 10 della l.r. 10/06)" e devono contenere:

- la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto proponente;
- una dettagliata relazione illustrativa del progetto per il quale si richiede finanziamento, firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato ;
- un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento dell'iniziativa, da cui risulti la copertura, al momento della domanda, di metà della spesa con fondi di soggetti pubblici e privati;
- l'indicazione del periodo di svolgimento dell' iniziativa;
- l'indicazione degli altri eventuali contributi concessi da soggetti pubblici e privati;
- l'indicazione delle coordinate bancarie;

- l'indicazione di assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4%, di cui al DPR 600/73.
- l'indicazione che viene osservato quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- la fotocopia del documento d'identità di chi firma la domanda (legale rappresentante o suo delegato)
- modulo di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi opportunamente compilato;

b) La richiesta di finanziamento deve essere presentata in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo (€ 16,00), ovvero devono essere indicate le eventuali esenzioni con i relativi riferimenti di legge; la stessa deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

c) Le domande di contributo devono essere presentate entro **25 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria** al Protocollo Generale della Regione Liguria, indirizzate al Settore Sport, Tempo libero, Programmi culturali e Spettacolo – Regione Liguria – Via Fieschi 15 – 16121 Genova, secondo le seguenti modalità:

- **presentazione a mano** presso l'Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria – via Fieschi 15 – 16121 Genova;
- **spedizione via posta raccomandata con ricevuta di ritorno.** In tal caso sarà considerata valida la data del timbro postale.
- **tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it**

## 5. AVVIO E DURATA DEL PROCEDIMENTO

La struttura regionale competente per la valutazione dei progetti è il Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Via Fieschi, 17 - 16121 Genova.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Franca Floris (010/54851).

Per eventuali informazioni contattare dr. Daniele Biello (010/5485550 mail: [biello@regione.liguria.it](mailto:biello@regione.liguria.it) )

Il procedimento ha durata di *90 giorni* a partire dal giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione.

## 6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

### **Valutazione di ammissibilità**

L'istruttoria di ammissibilità delle domande, presentate ai sensi del presente bando, la quale costituisce presupposto per la successiva valutazione di merito, è effettuata dalla struttura regionale competente, la quale verifica:

- Il rispetto del termine di cui al precedente punto 4.c)
- la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati al precedente punto 3 in capo al soggetto richiedente;

- la completezza della documentazione indicata al precedente punto 4.a);
- la presenza di una specifica richiesta finanziaria, la quale non deve essere superiore ad euro 25.000,00 ed inferiore ad euro 2.000,00. A tale proposito **non è ammesso considerare quale richiesta il semplice disavanzo così come rilevabile dal preventivo entrate-uscite.**

L'eventuale assenza del bollo può essere sanata secondo la normativa vigente.

Solo le proposte che soddisfino le suddette condizioni saranno esaminate sotto il profilo del merito.

Sono ritenute non ammissibili le richieste:

- rientranti nei compiti istituzionali dei soggetti proponenti;
- relative ad iniziative che abbiano rilevanza solo locale o siano circoscritte all'ambito provinciale;
- che beneficino di finanziamenti regionali su specifici capitoli di spesa dedicati;
- relative ad iniziative che già beneficino di finanziamenti regionali riguardanti attività che non siano aperte ad un vasto pubblico e le iniziative di prevalente interesse turistico;
- le richieste di contributo superiori a euro 25.000,00 ed inferiori ad euro 2.000,00=

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di una istanza, a pena di esclusione.

### **Valutazione di merito**

La valutazione di merito delle domande è effettuata da un nucleo regionale di valutazione interno alla struttura regionale competente, secondo i seguenti parametri:

- impianto progettuale e supporti tecnico-professionali della iniziativa, quali risultano dalla relazione di accompagnamento;
- strumentazione finanziaria ed organizzativa disponibile;
- professionalità dei soggetti proponenti, desunta anche dalla dimostrata continuità del lavoro culturale;
- area dei destinatari della iniziativa e prevedibile risonanza delle stesse;

Sulla base dell'esame effettuato è attribuito a ciascuna iniziativa un punteggio, secondo quanto di seguito indicato:

- rilevanza del progetto (da 1 a 10 punti);
- capacità organizzativa (da 1 a 10 punti);
- numero delle edizioni svolte in maniera continuata ed ininterrotta (1 punto ogni 2 anni);
- fattibilità finanziaria (da 1 a 10 punti);
- presenza sul territorio (da 1 a 5 punti);
- unicità e/o innovatività (da 1 a 5 punti);
- presenza di interventi di sponsor privati (da 0 a 5 punti);
- sinergie e coordinamenti promozionali con altre iniziative di rilievo (da 1 a 10 punti)
- sussistenza di finanziamento statale (da 0 a 5 punti);
- finanziamenti regionali – edizioni precedenti della medesima iniziativa - su bandi ordinari ai sensi della l.r. 10/06 o della l.r. 7/83 (1 punto per anno fino ad un massimo di 10 punti);

- valutazione per iniziative già finanziate ai sensi di bandi imputati alla l.r. 10/06 nell'anno 2013 (-15/+15 ).

Non saranno incluse in graduatoria utile le iniziative che otterranno un punteggio inferiore a 50 punti.

## **7. RISORSE**

1. L'eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando non può essere superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa e comunque verranno finanziate le istanze fino all'esaurimento delle risorse disponibili senza obbligo per la Regione Liguria di finanziare le ulteriori domande pur collocate utilmente in graduatoria.

L'importo massimo concedibile non può essere superiore a € 25.000,00

## **8. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi di cui al presente bando vengono quantificati sulla base delle richieste economiche presentate, soddisfatte - per intero - secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse imputate alla copertura del presente bando, pari a euro 27.000,00=.

Fermo restando il limite massimo dell'intervento regionale di euro 25.000,00, non verranno concessi contributi inferiori a euro 2.000,00.

## **9. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Alla liquidazione del contributo si provvede ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 26 marzo 2002 n°15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), come segue:
  - a) una prima somma pari al 50% a titolo di acconto viene corrisposta – su richiesta dei soggetti interessati - a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria;
  - b) il saldo viene liquidato previa trasmissione alla Regione - entro e non oltre 60 giorni dal termine di effettuazione dell'iniziativa o dalla data di comunicazione della concessione contributo (nel caso l'iniziativa si sia svolta) - di una esauriente relazione sullo svolgimento della medesima (comprensiva di rassegna stampa e dell'indicazione dei partecipanti ed eventualmente dei biglietti venduti). Unitamente alla relazione deve essere trasmesso il rendiconto comprendente tutte le entrate e tutte le spese. Tale rendiconto – per i soggetti privati – deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Oltre a ciò devono essere allegati alla relazione documenti contabili, per un importo pari o superiore al contributo concesso, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed inequivocabilmente pertinenti all'iniziativa di cui trattasi e debitamente vistati dal legale rappresentante;

2. Alla liquidazione della somma a saldo si provvede tenendo conto che:
  - a) il contributo regionale non può superare il 50% del reale costo dell'iniziativa;
  - b) la liquidazione deve, comunque, essere collegata a spese documentate;
  - c) l'ammontare della somma complessiva da liquidare, non può, comunque, superare l'importo necessario a garantire l'equilibrio tra spese sostenute e relative entrate;
  - d) non si procede alla liquidazione in presenza di fatture non quietanzate.

## **10. CASI DI REVOCA**

Il mancato svolgimento delle iniziative ammesse a contributo comporta la revoca dei benefici finanziari ed il recupero dell'acconto versato, che dovrà essere maggiorato degli interessi legali maturati.

La ritardata presentazione della relazione di cui alla lettera b) del punto 9.1 prevede un riduzione del contributo pari al 20% del contributo stesso.

Il contributo è soggetto a riduzione a seguito della verifica del bilancio consuntivo dell'iniziativa finanziata qualora emerga uno scostamento dai costi preventivati superiore al 15%. Il contributo viene liquidato fino al massimo del raggiungimento del pareggio di bilancio sulla base della verifica del consuntivo, il quale non può, comunque, risultare inferiore al 50% del preventivo, previa la revoca del contributo medesimo.

## **11. MODALITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI**

Il soggetto beneficiario di contributo è tenuto ad inserire in tutti gli atti ufficiali relativi all'iniziativa, da realizzarsi attraverso un adeguato piano promozionale, la seguente dicitura: "Regione Liguria – Assessorato allo Spettacolo".

## **12. TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).